

REGOLAMENTO (CE) N. 318/2009 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1914/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Tenuto conto dell'esperienza acquisita in occasione dell'applicazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1914/2006 della Commissione ⁽²⁾, occorre fornire alcune precisazioni alle procedure di modifica del programma previste per tale articolo. Occorre anticipare la scadenza per la presentazione delle domande annuali di modifica del programma per evitare che le decisioni di approvazione siano adottate tardivamente. Tenendo conto delle regole che disciplinano il bilancio, è necessario che le modifiche approvate si applichino a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda di modifica. Inoltre, occorre precisare meglio talune regole per le modifiche meno importanti che devono essere comunicate alla Commissione soltanto a titolo informativo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1914/2006 va quindi modificato di conseguenza.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1914/2006 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 34***Modifiche del programma**

1. Le modifiche del programma approvato a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.

1405/2006 sono presentate alla Commissione per approvazione, debitamente giustificate fornendo in particolare le seguenti informazioni:

- a) i motivi e le eventuali difficoltà di attuazione che giustifichino la modifica del programma;
- b) gli effetti della modifica previsti;
- c) le conseguenze dal punto di vista del finanziamento e della verifica degli impegni.

Tranne nei casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali, la Grecia presenta le domande di modifica dei programmi non più di una volta per anno civile e per programma. Tali domande di modifica devono pervenire alla Commissione entro il 1° agosto di ogni anno.

Se la Commissione non ha obiezioni al riguardo, la Grecia applica le modifiche richieste a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della domanda di modifica.

Le modifiche possono essere applicate prima di tale data previa conferma scritta della Commissione, inviata alla Grecia entro la data di cui al terzo comma, che le modifiche comunicate sono conformi alla normativa comunitaria.

Se la modifica comunicata non è conforme alla normativa comunitaria, la Commissione ne informa la Grecia e la modifica stessa non si applica fino a quando la Commissione riceve una modifica che possa essere dichiarata conforme.

2. In deroga al paragrafo 1, per le modifiche che seguono la Commissione valuta le proposte della Grecia e decide in merito alla loro approvazione entro quattro mesi dalla data di presentazione, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006:

- a) l'inserimento nel programma di nuove misure o nuovi regimi di aiuto; e

⁽¹⁾ GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 365 del 21.12.2006, pag. 64.

